



COMUNE DI COLAZZA

Provincia di Novara

REVISIONE SEMESTRALE DELLE LISTE ELETTORALI

IL SINDACO

Visti gli artt. 18 e 39 del T.U. 20 marzo 1967, n. 223;

RENDE NOTO

CHE DA OGGI E FINO AL 20 C.M. SONO DEPOSITATI NELL'UFFICIO COMUNALE:

- a) gli elenchi predisposti dal Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale per la revisione semestrale delle liste , con il verbale adottato, i documenti relativi a ciascun nominativo e le liste generali;
- b) la decisione del Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale relativa alla revisione della ripartizione del Comune in sezioni elettorali, della circoscrizione delle sezioni, e del luogo di riunione di ciascuna di esse e dell'assegnazione degli interessati alle singole sezioni, nonché un esemplare delle liste di ogni sezione;

OGNI CITTADINO PUO', ENTRO TALE PERIODO, PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI ANZIDETTI.

Contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, mancata iscrizione od omissione di cancellazione negli elenchi predisposti dal Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale, nonché contro la decisione di cui sopra e contro l'assegnazione degli iscritti e degli iscrivendi alle singole sezioni, ogni cittadino ha facoltà di proporre ricorso, anche per il tramite del Comune, alla Commissione Elettorale Circondariale, non oltre il 20 corrente mese, con le modalità di cui all'art. 20 del Testo Unico sopraccitato.

Colazza, 11 aprile 2012.



per IL SINDACO
IL VICESINDACO